

relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.

L'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ha previsto - a decorrere dal 1° dicembre 1996 - la facoltà, per le organizzazioni sindacali, di versare la contribuzione pensionistica per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 300/70, ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione, sulle somme loro corrisposte. Il versamento della contribuzione aggiuntiva ha natura facoltativa e deve necessariamente coesistere con quella principale (figurativa o effettiva).

I successivi artt. 5, 6, 7 e 8, regolamentano la possibilità di riscattare, mediante il versamento della riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/62, i seguenti periodi caratterizzati da mancata prestazione lavorativa:

- periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali;
- periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro;
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei;
- periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale;

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla finanziaria 1997, ha dettato norme per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 421/1995, prevedendo

l'obbligo per i datori di lavoro del pagamento in 18 rate bimestrali - a decorrere dal 20 febbraio 1997 - di un contributo del 15% su accantonamenti a fondi e casse con finalità di previdenza e di assistenza effettuati nel periodo 1° settembre 1985/30 giugno 1991. Tale contributo è devoluto alla gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore e non alimenta la relativa posizione assicurativa.

Il predetto contributo, per le aziende del settore editoriale, è ridotto alla misura del 2% sulle somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 17 del citato D.L. n. 669/1996.

La legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, ha previsto l'esclusione dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale, degli emolumenti corrisposti o da corrispondere, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria.

L'esclusione dalla contribuzione degli emolumenti di cui trattasi comprende anche quelli corrisposti nei periodi precedenti l'entrata in vigore della norma.

Il comma 2 bis dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha confermato quanto già disposto dal D.L. 24 settembre 1996, n. 499, e dai precedenti decreti legge decaduti per mancata conversione in legge, in merito all'aumento scaglionato biennale nella misura di 0,50 punti percentuali - a partire dal 1° gennaio 1997 - dell'aliquota

trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalla Gestione prestazioni temporanee, qualora dall'attuazione del decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 conseguano aumenti effettivi a carico del datore di lavoro.

L'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ha reintrodotto un particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di 2° livello, correlate ad incrementi di produttività e qualità, escludendo dalla retribuzione imponibile l'importo annuo complessivo delle suddette erogazioni, entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori nell'anno solare di riferimento. In fase di prima applicazione tale limite non può superare la misura dell'1% sino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998.

Si segnalano inoltre le seguenti disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione:

- l'art. 1 prevede la rivitalizzazione del mercato del lavoro introducendo nell'ordinamento il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per cui l'"impresa fornitrice", iscritta in apposito albo, può assumere lavoratori posti poi a disposizione della "impresa utilizzatrice" per il soddisfacimento di esigenze temporanee.
- l'art. 9 ammette la possibilità dei lavoratori di versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiamo

percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale stabilita con Decreto interministeriale.

- l'art. 13, al fine di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, prevede la possibilità di ridurre o rimodulare le aliquote contributive con Decreto interministeriale, in funzione della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinato contrattualmente.
- l'art. 15 estende i contratti di formazione e lavoro agli enti pubblici di ricerca e prevede, nelle aree dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993, il protrarsi per dodici mesi delle riduzioni contributive per i contratti di formazione in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- l'art. 23 ha introdotto modifiche alla norma di cui all'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di contratti di riallineamento retributivo.

Infatti, le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, che si avvalgono dei contratti suddetti sono esentate dall'obbligo derivante dall'art. 1 della legge n. 389/89, a condizione che gli accordi aziendali di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento siano stipulati entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 196/97 (entro il 19 luglio 1998).

Tale disciplina produrrà l'emersione di consistenti settori di lavoro sommerso in quanto sono previste

agevolazioni per la regolarizzazione contributiva in ragione del 25% o del 50% dei minimali di retribuzione giornaliera a seconda che trattisi di periodi anteriori o successivi alla data degli accordi provinciali, da adeguare al 100% nel corso dei 36 mesi successivi alla data suddetta.

Il D.M. 21 marzo 1997 ha riaperto i termini per consentire assunzioni agevolate nel settore calzaturiero con il previsto sgravio contributivo di cui all'art. 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 209, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, all'art. 2 contiene nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio (diplomi universitari, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione e dottorato di ricerca);

Al successivo art. 3 dispone che l'onere corrispondente ai riscatti di periodi di lavoro all'estero sia dovuto dagli interessati nella misura intera anziché in quella ridotta del 50%;

Il decreto legislativo in questione, inoltre, reca disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.

In particolare viene esteso il regime di prosecuzione volontaria INPS, agli iscritti a fondi sostitutivi ed esclusivi dell'OBG ed alla Gestione di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (art. 5, comma 1) ed è stabilito che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti

volontari, l'assicurato deve far valere 3 anni di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data di presentazione della relativa domanda (art.5, comma 2).

È stato abolito il requisito alternativo dei 5 anni di contribuzione nell'arco della vita assicurativa e sono state, altresì, eliminate le classi di contribuzione previste dalla previgente normativa.

Il decreto stabilisce, infatti, che l'importo del contributo volontario è calcolato sulla retribuzione media imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la domanda (art.7).

In attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stato soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1996, il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Dalla predetta data cessano, pertanto, di avere efficacia le disposizioni già in vigore nel soppresso Fondo, ad eccezione delle norme espressamente richiamate dal citato decreto n. 414 che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti una apposita "evidenza contabile separata" dove sono confluite tutte le attività e le passività del Fondo soppresso, nonché tutte le posizioni assicurative in essere al 31 dicembre 1995 presso il Fondo stesso e quelle relative al personale assunto successivamente a tale data dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.

Per quanto riguarda il contributo di solidarietà dovuto al Fondo ai sensi dell'art. 25 della legge n. 41/1986, è da segnalare che non è stato ancora emanato il decreto che deve determinare la misura del contributo stesso, per il triennio 1996/1998.

Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, l'esercizio 1998 sarà interessato dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

In relazione a quanto disposto dal D.M. 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, le aliquote contributive da applicare per il calcolo dei contributi dovuti al Fondo per l'anno 1997 hanno subito, rispetto a quelle in vigore nell'anno 1996:

- l'aumento di 0,04 punti percentuali, relativamente agli operai dipendenti da imprese agricole in genere, passando dal 22,35% al 22,39%, di cui il 6,04% a carico dell'operaio;
- l'aumento di 0,50 punti percentuali, relativamente agli operai dipendenti da aziende coltivatrici dirette e da cooperative agricole assuntrici di manodopera, passando dal 21,37% al 21,87%, di cui il 6,04% a carico dell'operaio.

Per quanto concerne le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 (come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993) e consistenti nella diminuzione delle aliquote dei contributi

previdenziali dovuti, dalle imprese agricole con aziende site in comuni montani o zone svantaggiate, per i rispettivi dipendenti, occupati sia a tempo determinato che indeterminato, si fa presente che le agevolazioni stesse sono state disciplinate dall'art. 11, comma 2, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 18 marzo 1997, n. 81, nel modo seguente:

a) dalle aziende montane di tutto il territorio nazionale, i contributi sono dovuti nelle misure del:

- 25%, relativamente al periodo 1° gennaio 1997/31 marzo 1997;
- 30%, relativamente al periodo 1° aprile 1997/31 dicembre 1997;

b) dalle aziende site in zone svantaggiate, sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno, i contributi dovranno essere versati nelle misure del:

- 50%, relativamente al periodo 1° gennaio 1997/31 marzo 1997;
- 60%, relativamente al periodo 1° aprile 1997/31 dicembre 1997.

Com'è noto, con la data del 31 dicembre 1996 era venuto a cessare il beneficio della riduzione, alternativa a quella di cui al precedente alinea per le aziende montane o site in zone svantaggiate del Mezzogiorno, di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, infatti, prevista soltanto per un periodo di 10 anni a far tempo dal 1° gennaio 1987,

dall'art. 11 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, come modificato dall'art. 11, comma 28 della legge n. 537/1993, nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno; senonché - ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato D.L. n. 11/1997, convertito dalla legge n. 81/1997 - la riduzione in argomento è stata prorogata anche per gli anni 1997, 1998 e 1999, nelle misure e per i destinatari di seguito indicati:

- 60%, relativamente al 1° trimestre 1997 ed a favore dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno (pertanto, i contributi sono dovuti nella misura del 40%);
- 40%, relativamente ai residui trimestri dell'anno 1997 ed ai successivi anni 1998 e 1999 (pertanto, i contributi sono dovuti nella misura del 60% e limitatamente alle aziende agricole ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).

L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 146/1997, ha previsto che "A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori";

Secondo il successivo comma 2, "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997";

Il comma 4, dello stesso art. 3 sopra citato, dispone che "Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento dell'Unione Europea, nei casi di:

- a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo, ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del

territorio nazionale. Per le aziende diretto-coltivatrici il numero delle giornate annue è ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità ed i criteri delle convenzioni;

- b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato";

Infine, il comma 1 dell'art. 4 di detto decreto legislativo n. 146/1997, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989 e successive modificazioni e integrazioni".

L'esercizio 1998 sarà altresì interessato:

- dalla prevedibile lievitazione delle retribuzioni di fatto corrisposte agli operai agricoli a tempo indeterminato;
- dall'aumento che subirà il "minimale" retributivo

giornaliero per gli operai agricoli a tempo indeterminato, previsto dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 791/1981, convertito dalla legge n. 54/1982, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico, di cui all'art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 537/1981 (per l'anno 1997 tale minimale è stato determinato in f 57.960);

- dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 16/04/1997, n. 146, secondo il quale "A decorrere dal 1° gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate", da individuare sulla base dei criteri indicati dallo stesso art. 2;
- da quanto disposto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. 4 luglio 1994, emanato in attuazione dell'art. 5 della legge 14/12/1992, n. 185, circa l'esonero parziale, in percentuali comprese tra un minimo del 25% ed un massimo del 50%, delle aziende agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificate calamità naturali, con danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile.

Nell'ambito delle prestazioni, in attesa della riforma dello "Stato sociale" la gestione del Fondo, nell'anno 1998,

sarà influenzata dai provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni, già ampiamente illustrati in occasione di precedenti relazioni in materia di bilancio, nonché dai seguenti.

Si cita brevemente il decreto legge 30 settembre 1996, n. 508, recante tra l'altro disposizioni in materia di cumulo della pensioni dei lavoratori dipendenti con la retribuzione.

Il comma 4 dell'articolo 1, prevede che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1996, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi di lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai lavoratori che alla predetta data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni o il requisito contributivo di 35 anni unitamente all'età di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 508.

I rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dal decreto legge n. 508, sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha confermato in linea di massima per le pensioni del Fondo le disposizioni in materia di cumulo introdotte dal citato decreto e ha dettato disposizioni innovative in materia di pensionamento di anzianità dei lavoratori il cui contratto di lavoro venga

trasformato in contratto a part-time.

L'articolo 1, comma 185, della legge n. 662, stabilisce che con effetto dal 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui alla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali.

L'anzidetta facoltà è concessa, previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Secondo quanto stabilito dal successivo comma 191, l'assunzione di nuovo personale di cui al comma 185 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. Detto incremento di personale deve risultare al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

Per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al comma 185, l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale

di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può, in ogni caso, essere superiore all'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

L'articolo 9-ter, commi 4 e 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui disciplina il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori agricoli dipendenti.

Secondo l'interpretazione fornita dall'articolo 9-ter della predetta legge, per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori agricoli sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. A norma dello stesso articolo 9-ter, l'anno di contribuzione ai fini del diritto alla pensione di anzianità è costituito, per gli operai agricoli, da 156 contributi giornalieri.

L'articolo 9-ter in parola dispone, inoltre, che la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, previsti dal comma 12 dell'articolo 7 della citata legge n. 638/1983, nei casi in cui i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 risultino in numero pari o inferiori a 270 giornate per anno, non può determinare, per ciascun anno, il superamento né

forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

Nell'anno 1997 cominciano ad esplicare effetti anche le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, il quale all'articolo 1 stabilisce che, in caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruanti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.

Relativamente ai provvedimenti concernenti i pensionamenti anticipati, si fa rinvio alle precedenti relazioni ai bilanci e si rammenta che i relativi oneri sono